

Ufficio Tributi

COMUNE DI MODENA

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
IMU**

GUIDA 2026

IMU 2026 – COMUNE DI MODENA

ALIQUOTE 2026

sono confermate per l'anno 2026 le aliquote IMU di cui al prospetto ministeriale 2025 già pubblicato nel sito internet del Ministero del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze (ved. Prospetto delle **Aliquote 2026**).

NEW!

 La **Legge di Bilancio 2026 n. 199 del 30/12/2025** ha precisato in sede di interpretazione autentica i termini applicativi dell'esenzione IMU per lo svolgimento con modalità non commerciale delle attività assistenziali, sanitarie e didattiche (ved. Approfondimento nella sezione “ENTI NON COMMERCIALI” e in “APPENDICE NORMATIVA ANNO 2026”)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Con **Legge 27 dicembre 2019, n. 160** a decorrere **dal 2020 è istituita l'imposta municipale propria IMU** e nel contempo è abolita l'imposta unica comunale IUC, di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'imposta municipale propria, di cui all'art.13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 e dalla citata Legge n. 147/2013 e agli artt. 8, ad eccezione del comma 1, e 9, ad eccezione del comma 9, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) ad eccezione dalla tassa sui rifiuti TARI, le cui disposizioni rimangono vigenti. Dall'anno 2025 l'imposta TARI è stata sostituita dalla TCP (Tariffa Corrispettiva Puntuale) in gestione ad Hera spa.

L' imposta municipale propria, quindi istituita dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (comma 738), è **disciplinata dalle disposizioni contenute nei commi da 739 a 783** e dalle disposizioni normative ad essa compatibili.

La **disciplina** della “nuova” imposta municipale propria IMU **ricalca** quella precedente introducendo tuttavia specifiche previsioni volte a chiarire definizioni che in passato erano oggetto di interpretazioni discordanti.

- ➡ L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è *deducibile* (commi 772-773) *ai fini della determinazione del reddito di impresa derivante dall'esercizio di arti e professioni* nella misura del:
 - 60% per gli anni 2020 e 2021;
 - 100% cioè per intero dal 2022.

Si ricorda che con il Decreto Legge per la crescita delle imprese (D.L. 30/4/2019 n. 34 art. 3 convertito con la Legge 28/06/2019, n. 58) la quota deducibile per l'anno 2019 era fissata nella misura del 50%.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160
(commi da 738 a 783)

IMU

2026

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
GUIDA**

INDICE

1. DISPOSIZIONI GENERALI pag. 7

- 1.1** Chi deve pagare. Presupposto dell'imposta ed esenzioni: concetto di abitazione principale, anziani, disabili pag. 7;
- 1.2** Base imponibile pag. 8;

2. RIDUZIONI ED ESENZIONI D'IMPOSTA pag. 10

- 2.1** Riduzione al 50%, i casi per usufruirne. Il "comodato stato" requisiti pag. 10;
- 2.2** Riduzione statale per gli alloggi locati a canone concordato pag. 11;
- 2.3** Riduzione immobile ad uso abitativo posseduto in Italia da soggetti residenti fuori dall'Italia titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia pag. 12, appendice normativa pagg. 27, 38;
- 2.4** Esenzioni IMU (L. 160/2019 co. 758 e 759) pag. 13;

3. PAGAMENTO DELL'IMPOSTA pag. 14

- 3.1** Termini per i versamenti pag. 14;
- 3.2** Modalità di versamento, codici tributo pag. 15;
- 3.3** Pagamento con compensazione pag. 15;
- 3.4** Modalità di versamento per i cittadini italiani residenti all'estero pag. 16;
- 3.5** Precisazioni: la multiproprietà, le parti comuni pag. 16;

4. DICHIARAZIONE IMU pag. 17

- 4.1** Quando va presentata la dichiarazione ministeriale pag. 17;
- 4.2** Dichiarazione IMU per variazioni, per attestare casi di esenzione e per attestare le agevolazioni comunali pag. 17;
- 4.3** Modalità di presentazione pag. 19;

5. ENTI NON COMMERCIALI pag. 21, 30

- 5.1** Dichiarazione IMU ENC pag. 21;
- 5.2** Modalità di presentazione pag. 23;
- 5.3** Termini per i versamenti IMU ENC pag. 24;

6. APPENDICE NORMATIVA L. 160/2019 pag. 25

- 6.1** Abitazione principale – evoluzione normativa e Alloggio "casa familiare" (ex casa coniugale) pag. 25;
- 6.2** Aree fabbricabili pag. 27;
- 6.3** Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE pag. 27, pag. 38;
- 6.4** Fabbricati inagibili, fabbricati collabenti, fabbricati fantasma pag. 28;
- 6.5** Fabbricati rurali pag. 29;
- 6.6** Fabbricati costruiti e destinati alla vendita da impresa costruttrice – beni merce pag. 29;
- 6.7** Fallimenti pag. 29;
- 6.8** Familiari coadiuvanti del coltivatore diretto pag. 30;
- 6.9** Immobili in ristrutturazione pag. 30;
- 6.10** Immobili in esenzione ENC pag. 30;
- 6.11** Impianti fotovoltaici pag. 31;
- 6.12** Pertinenze alloggi abitativi di fattispecie agevolate pag. 32;
- 6.13** Terreni agricoli pag. 32;

7. APPENDICE SPECIFICA - STATUTO DEL CONTRIBUENTE pag. 33

8. APPENDICE NORMATIVA ANNO 2020 per l'emergenza COVID-19 pag. 35

Decreto rilancio, Decreto agosto, Decreto ristori, Decreto ristori bis, Decreto Legge “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19”, Decreto ristori quater;

9. APPENDICE NORMATIVA ANNO 2021 per l'emergenza COVID-19 ed altri interventi pag. 38

Legge di bilancio 2021, art. 1 co. 599, art. 1 co. 48 pag. 36, Decreto sostegni, Decreto Sostegni bis;

10. APPENDICE NORMATIVA ANNO 2022 pag. 41

11. APPENDICE NORMATIVA ANNO 2023 pag. 43

11.1 occupazione abusiva immobili requisiti per l'esenzione pag. 43;

11.2 interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali pag. 43;

12. APPENDICE NORMATIVA ANNO 2024 pag. 45

13. APPENDICE NORMATIVA ANNO 2025 pag. 46

14. APPENDICE NORMATIVA ANNO 2026 pag. 47

15. BREVE EXCURSUS SULL'APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE A PARTIRE DALL'ANNO 2012 pag. 48

16. GUIDA AL PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2026 – COMUNE DI MODENA pag. 49

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 CHI DEVE PAGARE: i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario o il titolare di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi, il concessionario, nei casi di concessione di aree demaniali, il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli - ved. Appendice.

PRESUPPOSTO: il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni) secondo le definizioni di cui al comma 741.

Il possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze, di cui alla lettera b) come definita nella sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 o assimilata lettera c) del comma 741 non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Non costituisce quindi presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale, di cui al comma 741 alla lett. b) come definita nella sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, classificata nelle categorie catastali, diverse da quelle in A/1, A/8 e A/9, e alla lettera c) per la quale si considerano altresì abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa e relative pertinenze assegnate ai soci;
- 2) le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) gli alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare ed a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Non costituisce inoltre, presupposto d'imposta il possesso, per determinazione comunale, dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'alloggio adibito ad abitazione principale e relative pertinenze su cui è costituito il diritto di abitazione del coniuge superstite ai sensi dell'articolo 540 del Codice Civile.

Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Costituisce invece **presupposto** d'imposta il **possesso dell'abitazione principale classificata** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** che quindi resta **assoggettata all'imposta**.

A seguito della sentenza delle Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022 ed in discontinuità con le normative precedenti per **abitazione principale** si intende **quella** unità abitativa, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare *nella quale il possessore* (proprietario o il titolare di diritti reali di godimento) **dimora abitualmente e risiede anagraficamente**.

Il requisito della *dimora abituale* deve essere provato da documentazione che la attesti effettivamente, attraverso, ad esempio, le utenze a rete coi relativi consumi, la tassa sui rifiuti ecc...

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

La detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze è pari ad euro 200,00

Si ricorda che la detrazione per i figli era prevista dalla legge solo per gli anni 2012 e 2013.

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica cioè è ripartita in parti uguali tra i comproprietari ivi dimoranti e residenti.

La detrazione di base di euro 200 si applica anche:

- agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, salvo che questi rientrino nella definizione di **alloggi sociali** di cui al D.M. 22 aprile 2008 **adibiti ad abitazione principale**, per i quali è prevista l'esenzione.

1.2 BASE IMPONIBILE: la base imponibile, ai sensi del comma 745, è costituita dal valore dell'immobile determinato nel modo seguente:

per i fabbricati iscritti in catasto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti **moltiplicatori**:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** e nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, con esclusione della categoria catastale A/10;
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** e nelle categorie catastali **C/3, C/4 e C/5**;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5**;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **A/10**;
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **D**, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1**.

Le **variazioni di rendita catastale** intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, **producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori** o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Si ricorda che con la Legge di Stabilità 2016 sono stati previsti:

- ➡ nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nei gruppi catastali **D** ed **E**, escludendo nel calcolo della stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti che sono funzionali allo specifico processo produttivo, cosiddetti *“imbullonati”* cioè incorporati al suolo o incorporati nella costruzione non in modo strutturale potendo, allo stesso tempo essere smontati o trasferiti in altro sito - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2016 - Nel caso di sussistenza dei presupposti era possibile chiedere l'aggiornamento della rendita catastale: se la richiesta è stata presentata **entro il 15 giugno 2016**, le rendite catastali

rideterminate hanno effetto dal **1° gennaio 2016**, se presentata invece successivamente, l'effetto decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo;

>> per **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n.133/1994 e di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni s'intendono i fabbricati accatastati nella categoria che ne indica la ruralità A/6 e D/10 e quelli che possiedono l'apposita annotazione catastale a seguito dell'attestazione dei requisiti di ruralità - ved. Appendice;

>> per **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita** c.d. "beni merce", s'intendono i fabbricati, ultimati e accatastati, costruiti o ristrutturati e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. In esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2022 (comma 751) - ved. Appendice;

per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto (comma 746, primo periodo), interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita ovvero fino all'anno in cui verranno iscritti, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero se successiva alla data di acquisizione utilizzando il valore contabile, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del Decreto-Legge 11/07/1992, n. 333 convertito con modificazioni dalla Legge 8/08/1992, n. 359 e applicando i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo (comma 746, secondo periodo).

per i terreni agricoli, che non rientrano in esenzione **nonché per quelli non coltivati** (comma 746, ultimo periodo) il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, il moltiplicatore pari a **135**. Per **terreno agricolo** s'intende il **terreno iscritto in catasto** a qualsiasi uso destinato, **compreso quello non coltivato** (comma 741, lett. e).

per le aree fabbricabili (comma 746, terzo periodo) *il valore* è costituito da quello venale in comune commercio *al 1° gennaio* dell'anno di imposizione *o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici* (generalmente e/o attuativi) avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno se necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Tale **valore**, non essendo deliberati parametri comunali, deve essere **determinato** attraverso **stima di Parte**.

In continuità con la precedente imposta **non** sono considerati **fabbricabili** ma **agricoli i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti, anche dai loro familiari coadiuvanti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, se tali soggetti sono contitolari con altri privi di tale qualifica, per questi ultimi la natura di terreno agricolo permane a condizione che il terreno sia coltivato dal coltivatore diretto o suo familiare coadiuvante o imprenditore agricolo professionale**. (Risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020)

→ In caso di **utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.3, comma 1, lettere c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia, f) ristrutturazione urbanistica**, del D.P.R. 380/2001 T.U. edilizia, **la base imponibile è costituita dal valore dell'area**, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato (comma 746, quarto periodo).

→ Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria invece la **base imponibile è costituita dalla rendita catastale del fabbricato** rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il relativo coefficiente fino alla data di ultimazione dei lavori.

Ad ultimazione dei lavori la **base imponibile è costituita dalla rendita catastale della nuova unità immobiliare** rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il relativo coefficiente.

2. RIDUZIONI ED ESENZIONI D'IMPOSTA

Regola generale è che le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, spettano limitatamente al periodo in cui sussistono le condizioni prescritte dalla legge d'imposta e devono essere all'uopo dichiarate (Ordinanza Corte di Cassazione, sezione VI, n.37385 del 21/12/2022).

Pertanto, l'"inizio" e il "termine" delle agevolazioni, esenzioni e riduzioni, deve essere dichiarato nell'apposito campo **21** rispettivamente con le lettere **"I"** o **"T"**.

2.1 RIDUZIONE AL 50%, I CASI PER USUFRUIRNE. IL "COMODATO STATO" - REQUISITI

LA BASE IMPONIBILE è ridotta del 50% (comma 747)

Es calcolo:

$$\left(\frac{\text{rendita catastale} \times 1,05 \times 160}{2} \right) = \text{base imponibile} \times \text{aliquota spettante}$$

per:

= **i fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (lett. a);

= **i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'inagibilità per i fabbricati o inabitabilità per gli alloggi è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità da parte di un tecnico abilitato (lett. b) - ved. Appendice;

= **le unità immobiliari, escluse quelle accatastate in A/1, A/8 e A/9, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado** ed in presenza di figli minori **al coniuge del beneficiario** in caso di decesso dello stesso, **e relative pertinenze che le utilizzano quale abitazione principale, soltanto se sussistono le seguenti condizioni previste dalla legge** per il c.d comodato Stato (lett. c).

Condizioni necessarie per usufruire della riduzione per il comodato statale (Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016 in quanto compatibile):

- il proprietario o titolare di diritti reali di godimento/**comodante** deve essere **parente in linea retta entro il 1° grado** con il comodatario;
- il proprietario o titolare di diritti reali di godimento/**comodante** deve possedere **una sola abitazione** in Italia e **risiedere** anagraficamente nonché **dimorare** abitualmente **nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato**; pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato ad uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione. E' riconosciuta l'agevolazione anche in caso di possesso di un immobile ad uso abitativo che però ai

sensi dell'art.9 co. 3-bis, del D.L. 30/12/1993 n.557 convertito dalla L. 26/2/1994 n. 133, è definito come rurale ad uso strumentale.

Il beneficio si applica **anche** nel caso in cui il proprietario o titolare di diritti reali di godimento/comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Il beneficio **si estende**, in caso di morte del comodatario, al **coniuge** di quest'ultimo **in presenza di figli minori**.

Tale riduzione non si applica alle unità abitative classificate in A/1-A/8-A/9.

- il **contratto di comodato** deve essere **registrato**.

(nota prot. 5876 dell'8 aprile 2016 in quanto compatibile):

1. se il comodato è scritto la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data della sua stipula e per godere dell'agevolazione già dall'1/1/2016 occorre aver stipulato il contratto in forma scritta entro il 16 gennaio 2016 con obbligo di procedere alla registrazione entro il 5 febbraio; per i contratti stipulati successivamente l'agevolazione si applica sempre nel rispetto della regola, di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 23 del 2011, sul possesso protratto per almeno quindici giorni così come definito dal comma 761, art.1, della Legge 160/2019;

2. se il contratto è verbale la registrazione deve essere effettuata con la presentazione del modello 69 "richiesta di registrazione" in duplice copia, nel campo "tipologia dell'atto", dovrà essere indicato "contratto verbale di comodato" e nel campo "data di stipula/adempimento" occorre inserire la data di conclusione del contratto al fine della decorrenza dell'agevolazione.

>> dall'anno **2020** con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 **è ripristinato l'obbligo di presentazione della dichiarazione ministeriale ai fini dell'applicazione della** citata **riduzione del 50%** della base imponibile **per gli immobili in comodato**, obbligo che nel 2019 era stato soppresso dal Decreto Legge "Crescita" 30/04/2019, n. 34 convertito nella Legge 28/06/2019, n. 58 all'art.3-quater - Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020.

Pertanto, il proprietario o titolare di diritti reali di godimento deve, ai fini dell'applicazione della riduzione, attestare il possesso dei suddetti requisiti presentando entro il 30 giugno dell'anno successivo la **dichiarazione ministeriale IMU**, indicando nel campo **14** l'apposito codice **3** secondo quanto previsto nel nuovo modello aggiornato di dichiarazione approvato con decreto del 24/04/2024.

2.2 RIDUZIONE STATALE PER GLI ALLOGGI LOCATI A CANONE CONCORDATO

L'IMPOSTA è ridotta al 75 per cento

per

= gli alloggi abitativi locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento (comma 760) .

>> dall'anno **2020** con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 **è ripristinato l'obbligo di presentazione della dichiarazione ministeriale**, secondo il modello di cui al D.M. 30 ottobre 2012 nelle more dell'entrata in vigore del nuovo modello dichiarativo, **ai fini dell'applicazione della** citata **riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato**, obbligo che nel 2019 era stato soppresso dal Decreto Legge "Crescita" 30/04/2019, n. 34 convertito nella Legge 28/06/2019, n. 58 all'art.3-quater - Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020.

>> dall'anno **2021** con l'approvazione del modello ministeriale IMU avvenuta il 29/07/2022 e confermata nell'aggiornamento del 24/04/2024, nelle istruzioni alla compilazione si evidenzia che per le abitazioni locate **a canone concordato** "...è **venuto meno l'obbligo dichiarativo**..." se le Amministrazioni sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'imposta (Ordinanza Corte

di Cassazione, sezione VI, del 21/12/2022, n.37385).

si consiglia invece di presentare la suddetta dichiarazione per i contratti concordati che non godono dell'applicazione dell'aliquota agevolata (vedi pag. 17 della presente guida).

Si ricorda che :

- ➔ tale dichiarazione non era già tuttavia necessaria per il Comune di Modena, fino all'anno d'imposta 2023, se veniva presentata la comunicazione per l'aliquota agevolata prevista a pena di decadenza per gli alloggi affittati con contratti di locazione a canone concordato ai sensi dell' art. 2, comma 3 e dell' art. 5 commi 2 e 3 della Legge 431/98;
- ➔ il Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze recante i criteri generali per la definizione degli accordi locali per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, prevede per i contratti non assistiti modalità di attestazione della regolarità dei contenuti economici e normativi del contratto a quanto previsto dall'Accordo Territoriale.
Tale Accordo ha recepito per Modena, in data 30/10/2017, il citato Decreto ministeriale.

L'Attestazione di conformità è da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo stesso, anche con riguardo **alle agevolazioni fiscali** (artt. 1 e 2, commi 8).

I contratti concordati stipulati dal **1° novembre 2017** dovranno quindi essere provvisti dell'Attestazione di conformità (Allegato F).

La conformità agli Accordi Territoriali di cui all'Allegato F ai fini fiscali, per l'applicazione dell'aliquota agevolata IMU agli alloggi affittati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 e art. 5, commi 2 e 3, della Legge 431/98, dovrà essere attestata direttamente sulla dichiarazione ministeriale nel campo Annotazioni senza materialmente allegarla.

L'attestazione ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 21/06/2022, n. 73 convertito nella Legge 4/08/2022, n. 122 **può** essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi:

1. il **medesimo contenuto** del contratto per cui è stata rilasciata;
2. le **medesime caratteristiche dell'immobile** fino ad eventuali variazioni delle stesse;
3. il **medesimo Accordo territoriale**.

si precisa che il primo requisito riguarda solo l'invarianza del contenuto contratto, atteso che non sono considerate rilevanti le variazioni del conduttore/inquilino o del canone di locazione, purché rimanga entro il limite stabilito dall'Accordo territoriale indicato nell'attestazione stessa.

2.3 RIDUZIONE PER IMMOBILE AD USO ABITATIVO POSSEDUTO IN ITALIA DA SOGGETTI RESIDENTI FUORI ITALIA TITOLARI DI PENSIONE MATURATA IN REGIME CONVENZIONALE CON L'ITALIA

L'IMPOSTA è ridotta al 50 per cento

per:

= **una sola unità immobiliare ad uso abitativo**, non locata o data in comodato d'uso, **posseduta in Italia** a titolo di proprietà o usufrutto **da soggetti non residenti nel territorio dello Stato** che siano **titolari** di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, **residenti** in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia (art. 1, comma 48, Legge 30/12/2020, n. 178), come nel 2021. Solo nel 2022 tale misura è stata ridotta al 37,5 per cento (Legge 30/12/2021, n. 234, articolo 1, comma 743) – ved.

Appendice.

Tale riduzione deve essere dichiarata indicando nel campo **14** "Riduzioni" il codice **4**.

2.4 ESENZIONI IMU

Sono **esenti** (comma 758) i **terreni agricoli** posseduti e condotti dai **coltivatori diretti** e dagli **imprenditori agricoli professionali**, di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione (lett. a).

Tale **beneficio** è stato **esteso** dal 2019 anche ai familiari coadiuvanti appartenenti al medesimo nucleo familiare, come da Legge 30/12/2018 n.145, comma 705, nonché per gli anni precedenti per effetto del Decreto Agosto n.104/2020 così come convertito dalla Legge n. 126 del 13/10/2020 (art. 78 bis comma 1).

Sono altresì esenti i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (lett. b), quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (lett. c) e quelli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della L.27/12/1977, n. 984 sulla base dei criteri di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9/06/1993 (lett. d).

Sono **ESENTI** (comma 759):

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, da regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi fra detti enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 ;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5-bis D.P.R. 601/73;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per le quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lett. i); si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 91-bis del Decreto Legge 24/01/2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24/03/2012, n. 27 nonché il regolamento di cui al D.M. 19/11/2012, n.200.

✂ ai fini del riconoscimento e dell'applicazione della suddetta esenzione, vedere *infra* la sezione dedicata agli Enti Non Commerciali (ENC).

g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (esenzione introdotta dal 2023 dall'articolo 1, comma 81, della Legge 29/12/2022, n. 197). Esenzione confermata anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 18/04/2024 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23.

→ **ADEMPIMENTI DICHIARATIVI:** Il soggetto passivo, di cui alla suddetta lett. g-bis), comunica al comune interessato, *presentando la dichiarazione IMU* approvata con decreto del 24/04/2024 *esclusivamente in via telematica*, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione; analoga comunicazione deve essere trasmessa con la presentazione della dichiarazione allorché cessa il diritto all'esenzione.

Tale esenzione deve essere dichiarata indicando nel campo **15** "Esenzione" il codice **1** e compilando i successivi campi **22** "Tipo" di occupazione, **23** "Autorità" presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l'azione penale e **24** la "data" della denuncia o dell'avvio dell'azione penale.

Per tutte le altre esenzioni, le dichiarazioni possono essere presentate in modalità sia cartacea che telematica, indicando nel campo **15** “Esenzione” il relativo codice, anche in caso di cessazione.

Si ricorda che l’“inizio” ed il “termine” delle agevolazioni, esenzioni e riduzioni, deve essere dichiarato nell'apposito campo **21** rispettivamente con le lettere “I” o “T” .

3. PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (commi 761-762)

L'imposta municipale propria IMU è determinata per l'anno **2026** secondo le aliquote e detrazioni già previste per l'anno 2025 nel prospetto aliquote 2025 pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), confermate per l'anno 2026.

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il **possesso** si è protratto **per più della metà** dei giorni, di cui il mese stesso è composto, **è computato per intero**.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Il versamento va effettuato **interamente** al Comune, ad eccezione dei fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale “D”, il cui gettito IMU nella misura dello 0,76 per cento è di competenza statale (comma 744-753).

Per tali fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale “D” resta infatti la ripartizione dell'imposta tra quota Stato e quota Comune nel caso in cui il Comune stabilisca un'aliquota IMU maggiore di quella statale, come Modena.

Pertanto, l'imposta IMU determinata applicando l'aliquota dello 0,76 per cento va versata con l'apposito codice tributo (3925) allo Stato, mentre la differenza d'imposta dovuta dalla maggiore aliquota stabilita dal Comune va versata con l'apposito codice (3930) al Comune.

3.1 TERMINI PER I VERSAMENTI

Il versamento deve essere effettuato in **due rate** scadenti:

- **la prima** entro il 16 giugno, a titolo di **acconto**, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente, con la **possibilità di utilizzare quelle stabilite** dal Comune **per l'anno in corso**, se già approvate dal Comune e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle Finanze.
>> la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 del Ministro dell'Economia e delle Finanze chiarisce con approccio pragmatico, al fine evitare situazioni distorsive nella determinazione dell'imposta, il principio della libertà del contribuente dei metodi di calcolo indicati.
E' sempre consentito il pagamento in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.
- **la seconda** entro il 16 dicembre **a saldo** dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote deliberate, con eventuale conguaglio sulla prima rata.

3.2 MODALITA' DI VERSAMENTO, CODICI TRIBUTO

L'imposta dovuta deve essere esclusivamente versata utilizzando il **Mod. F24** o l'apposito **bollettino di c/c postale** di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il modello **"F24"** può essere reperito presso gli sportelli di qualsiasi banca ed uffici postali.

Si riportano di seguito i CODICI da utilizzare per la compilazione del suddetto modello:

codice comune: **F257**

codici tributo IMU: COMUNE

- 3912** abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze
- 3914** terreni
- 3916** aree fabbricabili
- 3918** altri fabbricati
- 3913** fabbricati rurali ad uso strumentale
istituiti con Risoluzione Agenzia Entrate n. 35/E del 12/4/2012 e confermati con Risoluzione Agenzia Entrate n. 29/E del 29/05/2020
- 3939** fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
istituito con Risoluzione Agenzia Entrate n. 29/E del 29/05/2020
- 3930** incremento per fabbricati ad uso produttivo "D"

STATO

- 3925** fabbricati ad uso produttivo "D"
istituiti con Risoluzione Agenzia Entrate n. 33/E del 21/5/2013 e confermati con Risoluzione Agenzia Entrate n. 29/E del 29/05/2020

3.3 PAGAMENTO CON COMPENSAZIONE

Oltre alla modalità di versamento suindicata è possibile il pagamento dell'imposta IMU anche per:

1. compensazione, in sede di dichiarazione dei redditi, **con un credito erariale**

N.B. dal 1° ottobre 2014 il pagamento dei modelli F/24 in compensazione con un credito erariale deve essere effettuato solo in via telematica cioè trasmettendo via internet il modello F/24 tramite i servizi telematici delle Entrate o delle banche o delle poste. Per le compensazioni con saldo finale "di importo pari a zero" si potranno usare solo i servizi telematici delle Entrate (art. 11 D.L. 66/2014).

2. compensazione comunale

– con un credito IMU (Imu/Imu) previa comunicazione.

>> *possono essere portati in compensazione solo i crediti maturati per i quali non sia intervenuta la decadenza, per cui l'anno 2024 è stato l'ultimo anno, in cui era possibile richiedere la compensazione di un eventuale credito Tasi 2019.*

>> *la comunicazione deve essere presentata prima di effettuare il pagamento in compensazione.*

Modalità di compilazione del modello di pagamento per compensazione comunale:

l'importo del credito deve essere detratto dall'importo dovuto per una delle fattispecie in versamento.

Esempio:	importo dovuto per "Altri fabbricati" (cod. tributo 3918)	euro 150,00
	credito IMU	euro 50,00
	importo da indicare nel rigo "Altri fabbricati" (cod. tributo 3918)	euro 100,00

>> si ricorda che sul sito istituzionale del servizio è sempre a disposizione il calcolo on-line tarato con le aliquote di riferimento nei diversi anni d'imposta e aggiornato all'annualità in corso.

3.4 MODALITA' DI VERSAMENTO PER I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato potranno effettuare per gli immobili posseduti in Italia il pagamento anche dall'estero secondo le modalità di pagamento indicate nella Circolare IMU n. 3/DF del 18/05/2012 ed illustrate nel relativo comunicato stampa ministeriale del 31/05/2012 e cioè il bonifico bancario a favore per la quota Comune della Tesoreria del Comune di Modena c/o Unicredit Banca S.p.a. - filiale Modena Piazza Grande – Piazza Grande 40 – 41121 Modena-Italia (codice BIC UNCRITMM) utilizzando il codice IBAN IT96N0200812930000000505918, e per la quota Stato solo per gli immobili di categoria catastale “D” direttamente a favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT) utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel comunicato del 31/5/2012.

3.5 PRECISAZIONI: MULTIPROPRIETA', PARTI COMUNI

Il versamento dell'imposta municipale propria IMU (comma 768) ai sensi della Legge n. 68 del 2/5/2014 di conversione del D.L. 16/2014, per i beni immobili sui quali sono stati costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) di cui all'art. 69, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 – codice del consumo, è effettuato da chi amministra il bene.

Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2) codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso venga costituito il condominio, il versamento deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Con la conversione in legge del decreto 193/2016, collegato alla manovra di bilancio per il 2017, è soppresso per le persone fisiche, non titolari di partita Iva, l'obbligo dell'F/24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro introdotto dal 1° ottobre 2014 con il D.L. 66/2014. Pertanto tali soggetti potranno utilizzare l'F/24 cartaceo per qualunque importo, da presentare presso una banca o un ufficio postale, senza che siano state effettuate compensazioni, per le quali è obbligatoria la modalità telematica.

Il pagamento non va effettuato se l'imposta annuale IMU è uguale o inferiore a 12,00 euro.

Il pagamento, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Arrotondamento: l'importo totale da versare deve essere arrotondato all'unità di euro: per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Es. € 779,49 diventa € 779,00 € 779,50 diventa € 780,00

Nel modello F24 e nell'apposito bollettino di c/c postale l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo compilato.

4. DICHIARAZIONE IMU (comma 769)

4.1 QUANDO VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE MINISTERIALE

I **soggetti passivi**, ad eccezione di quelli di cui al comma 759 lett. g) - cioè gli enti non commerciali di cui alla lett. i) dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 -, **devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

☀ **Dal 1° gennaio 2024** la comunicazione di aliquota agevolata è sostituita dalla dichiarazione ministeriale IMU da presentarsi negli stessi termini di cui sopra, ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui maturano i requisiti per godere dell'agevolazione o a quello in cui la si usufruisce in sede di pagamento.

☀ Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/04/2024 è stato approvato il modello aggiornato di dichiarazione IMU e relative istruzioni, di cui al precedente decreto 29/07/2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 769, della Legge 27/12/2019, n. 160 con le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica.

Le agevolazioni (esenzioni e riduzioni) spettano limitatamente al periodo d'imposta durante il quale sussistono i requisiti richiesti e devono essere all'uopo dichiarate (Ordinanza Corte di Cassazione, sezione VI, n.37385 del 21/12/2022) indicando l' "inizio" e il "termine" nell'apposito campo **21** rispettivamente con le lettere "I" o "T" .

Per gli immobili per i quali sussiste l'obbligo dichiarativo e ai quali non spettano riduzioni o esenzioni occorre indicare, nei rispettivi campi **14** "Riduzioni" e **15** "Esenzione", il codice **0** (zero).

Restano in via generale valide le dichiarazioni, anche comunali, precedentemente presentate ai fini sia dell'imposta comunale sugli immobili sia dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 e alla Legge n.147/2013 sia della tassa per i servizi indivisibili in quanto compatibili.

Le dichiarazioni per l'anno **2026** devono quindi essere presentate **entro il 30 giugno 2027**.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

4.2 DICHIARAZIONE IMU PER ATTESTARE LE VARIAZIONI, PER ATTESTARE I CASI DI ESENZIONE, PER ATTESTARE LE AGEVOLAZIONI COMUNALI

La dichiarazione deve essere presentata anche per:

- attestare l'esenzione *in caso di variazioni di residenza: acquisizione/trasferimento*, quando le informazioni provenienti dalla banca dati anagrafica non individuano il corrispondente immobile nella banca dati catastale;
- *le pertinenze dell'abitazione principale* quando sono in numero maggiore di una per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7) per individuare l'unità pertinenziale che per legge deve essere una per categoria;
- attestare l'esenzione *per la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli*, a seguito di

provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso, barrando il campo **18** e descrivendo nel successivo campo **19** il titolo del soggetto passivo in capo al quale sussiste l'obbligo dichiarativo;

- *attestare il possesso (ultimo periodo comma 769) dei requisiti per l'esenzione* di cui al comma 741, lett. c) numeri 3. *per gli alloggi sociali* e 5. *per l'immobile delle forze armate ecc.* indicando nel campo **13a** "Equiparazione ad abitazione principale" rispettivamente il codice **1** "alloggio sociale" o **2** "alloggio di servizio" e al comma 751 per gli *immobili merce* (caratteristiche: 7), esenti a decorrere dall'anno 2022, indicando nel campo 15 "Esenzione" il codice **3**;
- attestare l'esenzione *dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti dal 2019 anche dai loro familiari coadiuvanti e dagli imprenditori agricoli professionali* di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 29/3/2004 n. 53 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- attestare il possesso dei requisiti nel caso *di immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado* (genitori/figli) e dal 2019 al *coniuge del beneficiario* in caso di suo decesso in presenza di figli minori, compilando nella dichiarazione il campo **14** con l'apposito codice **3**.
- attestare la riduzione al 75% dell'imposta *per l'immobile affittato a canone concordato* di cui all'art. 5 della Legge 431/98 *a studenti per un periodo inferiore a 9 mesi* (comma 2), e anche per i contratti transitori (comma 1), per i quali - si ricorda - non sono previste aliquote agevolate, compilando il campo **14** con il codice **5** e specificando nelle Annotazioni che trattasi di immobile che rientra nelle suddette fattispecie. Per i contratti stipulati dal 1° novembre 2017 la riduzione d'imposta spetta se sussiste l'Attestazione di conformità;
- **attestare l'applicazione delle aliquote agevolate comunali** per:
 1. alloggi e pertinenze in affitto secondo i patti concordati – L.431/98 (art.2, comma 3);
 2. alloggi e pertinenze in affitto a studenti per almeno **"9 (nove) mesi"** prevista secondo i patti concordati – L. 431/98 (art.5, comma 2 e 3);per queste fattispecie, occorre dichiarare nelle Annotazioni di essere in possesso dell'Attestazione di conformità (Allegato F) del contratto agli Accordi Territoriali.

>> non deve essere presentata la dichiarazione nei casi in cui non è necessaria una nuova attestazione di conformità come nelle ipotesi indicate nella precedente pag. 12.

 3. alloggi e pertinenze concessi in comodato d'uso gratuito a parente in linea retta fino al 1° grado, maggiorenne, ivi residente e non titolare di diritti reali né in quota né in nuda proprietà su alloggi nel Comune, compreso quello di dimora e residenza e dal 2019 nella fattispecie di comodato Comune + comodato Stato, in caso di decesso del beneficiario, dal coniuge in presenza di figli minori;
 4. fabbricati di categoria A/10, C/1, C/3, C/4 e del gruppo D utilizzati direttamente dal **"soggetto passivo"** per attività d'impresa, anche lavoro autonomo, esclusi i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 5. gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli IACP o con graduatorie pubbliche o su indicazione formale del Comune per soddisfare esigenze sociali abitative con canone d'affitto pari od inferiore a quello stabilito dall'Accordo Territoriale vigente.

>> si ricorda che la nuova regolamentazione inerente l'obbligo dichiarativo ministeriale decorre dall'anno d'imposta 2024, ferma restando fino all'anno 2023 la precedente disciplina vigente.

indicando nel campo **14** "Riduzioni" il codice **5** relativo a "Altre riduzioni" e nel campo **21** "Inizio/termine agevolazione" la lettera **"I"** nel caso di "inizio" o **"T"** nel caso di termine dell'agevolazione.

Nel caso in cui, per lo stesso immobile, sussistano due agevolazioni da indicare nello stesso campo **14** "Riduzioni" es. agevolazione statale per immobile in comodato e agevolazione d'aliquota comunale si dovranno compilare due riquadri ad esse relativi con il medesimo "Progressivo Immobile" ma indicando

numeri d'ordine crescenti.

Nel campo "Annotazione" deve essere, inoltre, descritta la fattispecie, per la quale spetta la riduzione d'aliquota (es. comodato d'uso gratuito, uso diretto di attività produttiva, commerciale e/o per l'esercizio di arti e professioni, contratto concordato conforme agli Accordi Territoriali Locali).

- attestare la riduzione dell'imposta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da **soggetti non residenti nel territorio dello Stato** che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, come nel 2021. (art. 1, comma 48, Legge 30/12/2020, n. 178) indicando nel campo **14** "Riduzioni" il codice **4**;
- attestare l'esenzione degli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (esenzione introdotta dal 2023 con l' articolo 1, comma 81, della Legge 29/12/2022, n. 197) indicando nel campo **15** "Esenzione" il codice **1** e compilando i successivi campi **22**, **23** e **24**.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 18/10/2001, n. 383, **per le successioni aperte dal 25/10/2001**, data di entrata in vigore della legge, gli **eredi** e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, **non sono obbligati** a presentare la dichiarazione ICI e quindi anche IMU. Infatti, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia al comune competente.

Resta fermo l'obbligo dichiarativo per il **diritto di abitazione** a favore del coniuge superstite (art.540 c.c.), nei casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti catastali, barrando il campo **18** e descrivendo nel successivo campo **19** il titolo del soggetto passivo in capo al quale sussiste l'obbligo dichiarativo.

4.3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Il Modello aggiornato di dichiarazione IMU e relative Istruzioni, approvato decreto del del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/04/2024, disponibile anche nel sito istituzionale dell'Ufficio Tributi ed in distribuzione gratuita presso gli sportelli comunali al pubblico, **può essere presentato** :

- in modalità cartacea:

- consegnati direttamente all'ufficio Tributi di Via Santi 40 che rilascerà apposita ricevuta;
- inviati a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno a: Comune di Modena - Ufficio Tributi - Via Santi 40 – 41123 Modena, la data di spedizione è considerata data di presentazione della dichiarazione;
- trasmessi con posta certificata all'indirizzo:
tributi@cert.comune.modena.it indicando nell'oggetto del messaggio "dichiarazione IMU per l'anno 20.."; il testo deve inoltre contenere l'elenco dei contribuenti (cognome nome) per i quali viene presentata la dichiarazione. Prima dell'invio la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa e acquisita tramite scanner;

- in modalità telematica:

- trasmessi, attraverso il canale Fiscoline/Entratel nel sito dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it , dal contribuente oppure da un soggetto incaricato abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DPR 22/07/1998, n. 322. In caso di **prima compilazione telematica** della dichiarazione occorre barrare il campo "**Nuovo**"; nel caso in cui non sia possibile rappresentare la propria posizione su un unico modello ed è quindi necessario procedere alla presentazione di più dichiarazioni, occorre scegliere come tipologia di dichiarazione "**Multipla**": in tal caso, nel primo

modello si barrerà il campo relativo alla tipologia di dichiarazione “Nuova” o “**Sostitutiva**” a seconda che si tratti di una prima dichiarazione o di una dichiarazione integrativa od in rettifica della precedente, mentre negli altri modelli si dovrà barrare il campo “Multipla”.

Tale modalità è prevista in via esclusiva ed obbligatoria per l'esenzione degli immobili occupati abusivamente di cui alla lettera g-bis, comma 759, articolo 1 della Legge n. 160/2019.

E' possibile integrare e/o rettificare i dati precedentemente dichiarati sia in via telematica che cartacea ripresentando la dichiarazione integralmente scegliendo come tipologia “**Sostitutiva**” anche dopo la scadenza di legge **purché entro i termini del ravvedimento operoso**.

si ricorda che:

>> per effetto delle disposizioni di cui al Decreto Legge 30/04/2019, n. 34 convertito nella Legge 28/06/2019, n. 58 le **dichiarazioni** per l'anno **2018 e 2019** dovevano essere presentate **entro il 31 dicembre dell'anno successivo** ovvero entro il 31 dicembre 2019 e 2020. Dall'anno **2020** per effetto del comma 769 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 le dichiarazioni devono nuovamente essere presentate **entro il 30 giugno dell'anno successivo**;

>> per effetto delle disposizioni di cui al Decreto Legge 29/12/2022 n.198 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” è stato ulteriormente **differito** il **termine** di presentazione della **dichiarazione IMU per l'anno 2021**, anche per gli enti non commerciali, dal 31 dicembre 2022 **al 30 giugno 2023**, nello stesso termine di presentazione delle dichiarazioni IMU per l'anno 2022.

5. ENTI NON COMMERCIALI - ENC {comma 759 lett. g) - esenzione art. 7 comma 1, lettera i) del D.Lgs 504/92 e successive modificazioni}

5.1 DICHIARAZIONE IMU - ENC

La **dichiarazione IMU-ENC** riguarda gli enti non commerciali di cui al comma 759 lett. g) che possiedono immobili oggetto dell'esenzione per le attività, di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992 e succ. modificazioni.

Si applica, ai fini dell'individuazione della sussistenza o meno del requisito della commercialità nelle medesime attività, il Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Si ricorda che:

- > in caso di utilizzazione mista: sia per attività in esenzione che non, quindi non esclusiva, l'eventuale variazione catastale, volta a rendere autonoma l'unità immobiliare nella quale è esercitata l'attività, ha effetto fiscale soltanto a partire dall' 1/1/2013 – art 91-bis, comma 2, del Decreto Legge n. 1/2012 convertito dalla Legge 24/3/2012 n. 27. Qualora invece non sia possibile l'accatastamento autonomo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile come risulta da apposita dichiarazione.
- > i soggetti "enti pubblici e privati diversi da società, i trust" sono quelli di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni - requisito soggettivo.
- > la destinazione esclusiva allo svolgimento **con modalità non commerciali** (dal 2012), se sussistono i requisiti di cui al DM 200/2012, riguarda le *attività* di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica* (dal 2014) *didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività* di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile – requisito oggettivo.

☀ La Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) all'articolo 1, comma 71, reca una disposizione di **interpretazione autentica** del comma 759 lett. g) della Legge 160/2019 e delle norme da questo richiamate o sostituite con riferimento all'IMU dovuta per gli immobili **"posseduti ed utilizzati"** da un ente non commerciale, nel senso che:

- gli immobili s'intendono **"posseduti"** anche nel caso in cui sono **"concessi in comodato"** ad un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. 22/12/1986, n. 917 **"funzionalmente o strutturalmente"** collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 con modalità non commerciali;
- gli immobili s'intendono **"utilizzati"** quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 **"anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità"**.

(Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 16/07/2024).

☀ La Legge 108/2025, (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 17/06/2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale) in vigore dal 02/08/2025, ha inserito al Decreto Legge n. 84/2025 l'art. 6-bis **Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo**

svolgimento di attività sportive, prevedendo che ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lett. g) della Legge 27/12/2019, n. 160 per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'art. 1, comma 1, lett. m) del regolamento di cui al decreto 19/11/2012, n. 200 i comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale comunale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 4, comma 6, del citato regolamento; tali corrispettivi sono individuati annualmente e pubblicati nel sito internet. Nelle more d'attuazione, ai fini dell'applicazione dell'esenzione *“per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della Legge 27/12/2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all'articolo 4 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro ed in ogni caso, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate”* - vedi appendice normativa anno 2025.

☀ La Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) all'articolo 1, commi da 853 a 856, reca disposizioni di **interpretazione autentica** del comma 759 lett. g) della Legge 160/2019 precisando che:

- lo svolgimento delle **attività assistenziali** e delle **attività sanitarie** (comma 853) s'intende effettuato con modalità non commerciali quando le stesse:

a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale. Spetta il beneficio dell'esenzione IMU, laddove siano rispettati i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale (comma 854);

b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione (comma 853) l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'[articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), nonché il regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200](#).

- lo svolgimento delle **attività didattiche** (comma 856) negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera c\), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), si intende effettuato con modalità non commerciale quando il corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

Resta fermo l'obbligo dichiarativo per usufruire dell'esenzione.

5.2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE

☀ Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/04/2024 è stato approvato il modello aggiornato di dichiarazione IMU e relative istruzioni, di cui al precedente decreto 4/05/2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 770, della Legge 27/12/2019, n. 160 con le specifiche tecniche per la trasmissione **esclusivamente** in via telematica.

>> il nuovo **modello dichiarativo** aggiornato **IMU-ENC**, approvato con il decreto ministeriale del 24/04/2024, come già precisato nelle istruzioni al precedente decreto del 04/05/2023 nonché nelle istruzioni relative al modello dichiarativo IMU aggiornato dedicato agli Enti Commerciali e Persone fisiche (EC/PF) del 24/04/2024, è l'**unico modello** che deve essere utilizzato dai **soggetti ENC per tutti gli immobili** di cui sono in possesso, non solo quindi per gli immobili in cui si svolge attività c.d. meritevole di cui all'articolo 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992 .

Gli Enti non commerciali pertanto dovranno distintamente dichiarare:

- gli immobili totalmente imponibili;
- gli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti.

per gli *immobili non utilizzabili né disponibili (lett. g-bis)* per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (esenzione introdotta dal 2023 con l' articolo 1, comma 81, della Legge 29/12/2022, n. 197) occorre indicare nel campo **14** “Esenzione” il codice **1** e compilare i successivi campi **20, 21, 22 e 23**.

La dichiarazione IMU-ENC deve essere presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta con il modello approvato ai sensi del comma 770.

Le dichiarazioni per l'anno **2026** devono quindi essere presentate **entro il 30 giugno 2027**.

>> *per effetto del terzo periodo del comma 770 la dichiarazione IMU-ENC deve essere presentata ogni anno.*

>> si ricorda che

- con la risoluzione n. 1/DF dell'11/01/2013 il Dipartimento delle Finanze fa presente che gli **enti non commerciali** (anche relativamente agli immobili esenti nel 2012) non dovevano presentare la dichiarazione IMU approvata con D.M. del 30/10/2012 per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, ma secondo apposito modello dichiarativo;
- con la Legge n. 147/2013 – Legge di Stabilità 2014 – al comma 719 veniva stabilito che ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) gli enti non commerciali (di cui all'esenzione dell'art. 7 comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992) presentavano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed **entro il termine del 30/09/2014** previsto dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2014 e **prorogato al 1° dicembre 2014** (30 novembre festivo) dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 settembre 2014 doveva essere presentata la **dichiarazione** relativa agli anni **2012 e 2013**.
- nelle more dell'entrata in vigore del modello del 04/05/2023, doveva essere utilizzato il modello di dichiarazione di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26/06/2014, pubblicato

nella GU n. 153 del 04/07/2014. Le specifiche tecniche per trasmettere telematicamente la "Dichiarazione unica IMU TASI" degli Enti non commerciali sono contenute, nelle more di approvazione del nuovo modello di dichiarazione, nel Decreto Ministeriale del 4 agosto 2014 e relativo Allegato A. Gli enti non commerciali che possedevano esclusivamente immobili, che non rientravano nelle fattispecie di esenzione, di cui al comma 759, lett.g), che richiama l'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992, fino alla definizione del modello di cui al decreto 04/05/2023 dovevano presentare la dichiarazione "ordinaria", approvata con D.M. 29 luglio 2022, secondo i termini ordinari e le modalità di pagamento ivi previsti.

✂ per effetto delle disposizioni di cui al Decreto Legge 29/12/2022 n.198 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", si ricorda che è stato ulteriormente **differito** il **termine** di presentazione della **dichiarazione IMU per l'anno 2021**, anche per gli enti non commerciali, dal 31 dicembre 2022 **al 30 giugno 2023**. Pertanto **entro il 30 giugno 2023** dovevano essere presentate le **dichiarazioni IMU per l'anno 2021 e 2022**.

5.3 TERMINI PER I VERSAMENTI IMU - ENC

Il **versamento** è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 ovvero con il Mod. F/24 **in tre rate**:

le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, con scadenza:

- entro il 16 giugno 2026;
- entro il 16 dicembre 2026;

la terza ed ultima rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta:

- entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento ovvero entro il 16/06/2027.

Restano comunque valide le modalità di pagamento con compensazione sia con un credito erariale sia con un credito IMU maturato dalla dichiarazione presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 763).

6. APPENDICE

IMU_Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (commi da 739 a 783)

6.1 Abitazione principale – evoluzione normativa e alloggio “casa familiare” (ex casa coniugale)

evoluzione normativa: per abitazione principale s'intende:

- in **ICI** l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, di residenza anagrafica del soggetto passivo, salvo prova contraria (articolo 8 Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504);
- in **IMU** e **TASI** l'immobile, iscritto o iscrivibile, nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in **immobili diversi situati nel territorio comunale**, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile (articolo 13, comma 2, Decreto Legge 6/12/2011, n.201 convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011, n. 214 – articolo unico, comma 669, della Legge 27/12/2013, n. 147).

Con la **Circolare n. 3/DF del 18/05/2012** il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiarisce che il contribuente può scegliere **quale** delle unità immobiliari (una sola) destinare ad abitazione principale, **in relazione al nucleo familiare**.

Nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano, invece, ubicati **in comuni diversi** tale limitazione non opera in presenza di effettive necessità, ad esempio, per esigenze lavorative.

- nella **NUOVA IMU** quella unità abitativa, **iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore (proprietario o il titolare di diritti reali di godimento) e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le **agevolazioni** (aliquota e detrazioni) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare **si applicano** per un **solo immobile** (articolo unico, comma 741, lett.b) della Legge 27/12/2019, n. 160).

Dal 2022 quella unità abitativa, **iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore (proprietario o il titolare di diritti reali di godimento) e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale **o in comuni diversi**, le **agevolazioni** (aliquota e detrazioni) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare **si applicano** per un **solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare** (articolo unico, comma 741, lett.b) della Legge 27/12/2019, n. 160 come modificato dal Decreto Legge **21/10/2021, n. 146** coordinato con la Legge di conversione 17/12/2021, n. 215 (art. 5-*decies*)

In discontinuità, la Corte Costituzionale con la **sentenza n. 209 del 13/10/2022**, ha dichiarato fondata la questione d'illegittimità per la violazione del principio d'uguaglianza, che aveva sollevato davanti a sé con l'ordinanza n. 50/2022, riconoscendo l'**abitazione principale** nell'**alloggio** , ovvero nell'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **nel quale** il possessore ha la **residenza** anagrafica e la **dimora** abituale indipendentemente dal luogo di residenza e dimora degli altri componenti del nucleo familiare.

Il requisito della *dimora abituale* deve essere provato da documentazione che la attesti effettivamente, attraverso ad esempio le utenze a rete coi relativi consumi, la Tari ecc...

Alloggio “casa familiare” (“ex casa coniugale”).

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 considera abitazione principale (comma 741 *lett. c* n. 4) la “**casa familiare**” assegnata al “**genitore**” affidatario di figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; e individua come soggetto passivo (comma 743, secondo periodo) il “genitore assegnatario della casa familiare” a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

La nuova formulazione introdotta **differisce** da quella precedente (vedi *infra*) nel riferimento alla **casa familiare**, non più alla casa coniugale, e al **genitore**, non più coniuge e **definisce** che *nell'ambito di assimilazione all'abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di precedente rapporto coniugale*.

L'**individuazione della “casa familiare”** viene **effettuata dal Giudice con proprio provvedimento** che *non è suscettibile di diversa valutazione*, prescindendo dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti e i requisiti della residenza e dimora dell'assegnatario non sono rilevanti ai fini dell'assimilazione -Risoluzione n.1/DF del 18 marzo 2020.

Si precisa che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, commi 1-1bis-3, del Decreto Legge 12/09/2014, n. 132 convertito dalla Legge 10/11/2014, n. 162 e successive modificazioni l'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio .

{ infra: si ricorda che l'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n.16 del 2/3/2012 convertito nella Legge n.44 del 26/4/2012, prevedeva ai soli fini dell'IMU – e quindi anche per la TASI (comma 669 L.147/2013 e successive modificazioni) che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, si intende effettuata in ogni caso a titolo di diritto di abitazione.

La risoluzione n. 5/DF del 28/3/2013 (link) precisa che l'espressione “*in ogni caso*” deve essere intesa nel senso che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge opera solo nei casi in cui l'immobile assegnato sia di proprietà, interamente o *pro-quota*, del coniuge non assegnatario e nel caso in cui lo stesso immobile sia stato concesso in comodato e non anche in quello della locazione, già regolata da una specifica norma (Legge 392/1978 art. 6) che prevede direttamente la successione nel contratto di locazione da parte del coniuge assegnatario, che lo utilizza pertanto in base a un titolo giuridico diverso da quello del diritto di abitazione.

Dal 2016 – Legge di Stabilità – il coniuge assegnatario della casa coniugale, se adibita ad abitazione principale, entra in esenzione Tasi; sono escluse le unità immobiliari classificate in A/1-A/8 e A/9 }.

Alloggi “contigui” adibiti ad abitazione principale

Da risposta a Telefisco 2021 il Ministero chiariva che << in caso di due unità attigue con autonoma iscrizione in catasto che appartengono, ciascuna per intero, a soggetti diversi appartenenti alla stessa famiglia (nucleo familiare), il trattamento fiscale agevolato spetta per entrambe le due unità abitative se utilizzate come unica abitazione e a tal fine tali unità immobiliari siano:

- agli atti edilizi oggetto dei necessari lavori di adeguamento;
- agli atti catastali oggetto di “fusione ai soli fini fiscali >>;

e secondo la circolare IFEL <<**nelle planimetrie di ciascuna porzione deve essere rappresentata l'intera unità immobiliare**. Tale fattispecie deve essere opportunamente dichiarata ai fini IMU >>.

Da valutarne, per effetto della sentenza della **Corte Costituzionale** n. 209/2022 che riformula la definizione di abitazione principale, l'applicazione.

6.2 Aree Fabbricabili

Il valore delle aree edificabili è costituito (comma 746, periodo terzo) dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici avendo riguardo ai criteri di cui al citato comma, gli stessi indicati dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92 per l'ICI.

Non essendo deliberati i parametri delle aree comunali, tale valore deve essere determinato attraverso stima di Parte e comunicato all'Ente con l'apposita dichiarazione ministeriale.

Per area edificabile s'intende quell'area all'uopo individuata dallo strumento urbanistico vigente, generale o attuativo. Con l'entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico PUG ai sensi della Legge regionale 21/12/2017 n. 24 che prevede, entro tre anni dalla sua entrata in vigore cioè entro il 01/01/2021, l'avvio dell'iter di adozione del nuovo strumento urbanistico approvato, assieme al regolamento edilizio, con delibera consiliare n. 46 del 22/06/2023, si considerano in generale, secondo i principi di cui al nuovo dettato normativo, aree edificabili quelle che diventeranno tali solo a seguito di accordi di pianificazione e non a "priori".

Il nuovo PUG di Modena è stato **adottato** con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del **22/12/2022**, quindi con **efficacia** fiscale dall'**1/01/2023** ai sensi del sopracitato comma 746 (terzo periodo).

Ai sensi e per gli effetti del nuovo PUG adottato, le aree ad attrezzature generali (Aree F) e le aree ad interesse collettivo (Aree G) mantengono la natura di area se collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato; mentre, se sono collocate al di fuori assumono la natura di terreno.

Si ricorda che nel periodo di transizione 2018-2020, con delibera consiliare d'indirizzo n. 46 del 28/06/2018 il Comune ha emesso Avviso pubblico di "manifestazione d'interesse" ai sensi dell'art. 4, comma 3, della citata Legge regionale 24/2017 per le aree ivi individuate. Le aree che abbiano o meno ricevuto conferma di interesse a edificare da parte dell'Amministrazione devono ai sensi e per gli effetti fiscali adeguare il valore dell'area presentando la dichiarazione ministeriale.

Per tutte le altre aree non ricomprese nell'Avviso pubblico es.: fabbricati ed unità immobiliari in ristrutturazione, in corso di costruzione, in corso di definizione, aree ad intervento diretto, continua ad applicarsi il valore determinato in considerazione dell'attuale strumento urbanistico.

6.3 Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (comma 741, lett. c) **non** considera **più** direttamente **adibita ad abitazione principale** "una ed una sola unità immobiliare posseduta dai *cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)*, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" con riduzione dei due terzi dell'imposta TASI nel 2015 (art. 9-bis D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito in legge) e successiva esenzione introdotta nel 2016 (Legge n. 208/2015).

Dall'anno **2020** tale **alloggio**, non più equiparato all'abitazione principale, è quindi **riassoggettato all'imposta IMU**, al pari degli altri immobili posseduti in Italia, utilizzando l'aliquota relativa alla condizione d'uso dell'alloggio (a disposizione, occupato da parente di 1° grado, affittato etc.....) presentando ove prevista l'apposita modulistica.

Dall'anno **2021** con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 48, **l'imposta IMU è applicata per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, nella misura della metà** (riduzione d'imposta al 50%).

Limitatamente all'anno **2022** è stata prevista una nuova misura d'imposta ridotta al **37,5** per cento ai sensi della Legge 30/12/2021, n. 234 - Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 743.

Dall'anno **2023** la riduzione d'imposta **ritorna** al **50** per cento.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, *la norma fa esclusivo riferimento ai << soggetti non residenti nel territorio dello Stato >>* senza prevedere al contempo l'iscrizione degli stessi all'AIRE - diversamente da quanto richiesto nel regime precedente dall'articolo 9-bis del Decreto Legge 47/2014 – quindi anche non AIRE ma a condizione che siano titolari di pensione “maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia” e residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Pertanto,

i requisiti che devono sussistere contestualmente, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, sono:

- | | |
|---|---|
| 1. una sola abitazione; | 5. pensionati; |
| 2. non locata né concessa in comodato; | 6. regime di convenzione internazionale con l'Italia; |
| 3. posseduta a titolo di proprietà o usufrutto; | 7. residenza in uno stato di assicurazione diverso |
| 4. posseduta da soggetti non residenti; | dall'Italia. |

La Risoluzione ministeriale n. 5/DF del 11/06/2021, oltre a confermare la condizione della residenza in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, chiarisce che per “pensione in regime di convenzione internazionale” s'intende una pensione maturata tramite la totalizzazione dei contributi versati in Italia con quelli versati all'estero in un paese convenzionato, europeo ed extraeuropeo, consultabili nei rispettivi link. Tale regime non è applicabile al Messico e alla Repubblica di Corea. Pertanto, è escluso dall'ambito applicativo il caso in cui la pensione è maturata esclusivamente in uno stato estero.

6.4 Fabbricati inagibili, fabbricati collabenti, fabbricati fantasma

Fabbricati inagibili

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un accertato **degrado** fisico **sopravvenuto** (es. immobile diroccato, pericolante o fatiscente) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e l'immobile non deve essere utilizzato. Con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il contribuente deve dichiarare di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o inabitabilità, redatta da un tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, o da un tecnico abilitato.

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata nell'anno in cui si acquista il diritto all'agevolazione.

La dichiarazione deve invece essere presentata solo nel caso in cui si perde il diritto all'agevolazione.

Non si considera inagibile il fabbricato interessato da lavori in corso d'opera (infra immobili in ristrutturazione).

Fabbricati Collabenti

rientrano in questa classificazione con categoria **F/2** gli immobili diroccati, ruderi con un livello di **degrado** che ne determina l'assenza di autonomia funzionale e l'incapacità reddituale **temporalmente rilevante**. La Risoluzione ministeriale n. 4/DF del 16 novembre 2023 considera i fabbricati collabenti a tutti gli effetti come “fabbricati” e la circostanza che siano “privi di rendita” li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU *salvo che la loro **demolizione** restituisca autonomia all'area fabbricabile*.

Fabbricati fantasma (art.11, comma 7, del D.L. n.16 del 2/3/2012 – art. 2 D.L. 225/2010 convertito nella legge n. 10/2011)

E' in pubblicazione dal 2 maggio 2012 l'elenco dei fabbricati non dichiarati in Catasto, ai quali l'Agenzia del Territorio ha attribuito una rendita catastale presunta, con effetto fiscale dall'1/1/2007.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, cioè entro il 2 luglio 2012 è possibile presentare per i proprietari

ricorso giurisdizionale; entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione, cioè entro il 30 agosto 2012, i proprietari devono provvedere all'aggiornamento del classamento catastale mediante la procedura DOCFA di cui al D.M. 701/94.

6.5 Fabbricati rurali

I fabbricati rurali sia ad uso abitativo che strumentale e dal **2020 anche gli alloggi rurali adibiti ad abitazione principale** e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n.557/1993 convertito dalla legge n. 133/1994 e successive modificazioni sono assoggettati all'imposta IMU.

>> gli alloggi rurali adibiti ad abitazione principale rientrano (dal 2016), se sussistono i requisiti di residenza e dimora abituale, in esenzione.

>> gli alloggi rurali non adibiti ad abitazione principale sono assoggettati all'IMU, applicando l'aliquota relativa alla condizione dell'alloggio.

>> per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n.133/1994 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni s'intendono i fabbricati accatastati nella categoria che ne indica la ruralità A/6 e D/10 e quelli che possiedono l'apposita annotazione catastale a seguito dell'attestazione dei requisiti di ruralità: in tal senso la Risoluzione ministeriale n. 4/DF del 16 novembre 2023;

>> i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT reperibile all'indirizzo www.istat.it/it/archivio/6789

sono in esenzione fino al 31/12/2019 (art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23 abrogato dalla Legge 27/12/2019, n. 160).

>> si ricorda che i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni dovevano essere dichiarati nel catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 e che entro il 30 settembre 2012 doveva essere presentata al catasto l'autocertificazione dei requisiti di ruralità per i fabbricati ad uso abitativo e strumentale; la dichiarazione fatta successivamente ha effetto fiscale dalla data in cui è presentata in catasto.

6.6 Fabbricati costruiti e destinati alla vendita da impresa costruttrice – beni merce

Si intendono i fabbricati, ultimati e accatastati, costruiti o ristrutturati ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 direttamente dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita, risultanti quindi contabilmente tra i “beni merce”. Risoluzione n. 11/DF dell'11/12/2013 in quanto compatibile .

Non rientrano i fabbricati acquistati finiti dall'impresa, e quindi non costruiti direttamente, per destinarli alla vendita o locati, anche temporaneamente.

Detti fabbricati dal 1° gennaio 2020 sono assoggettati all'IMU (comma 751, primo periodo) e dal 1° gennaio 2022 sono **esenti** dall'IMU (comma 751, terzo/ultimo periodo). L'esenzione deve essere dichiarata attestando il possesso dei requisiti prescritti dalla norma (comma 769, ultimo periodo).

6.7 Fallimenti (comma 768, ultimo periodo e art. 10, comma 6, D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 così come sostituito dall'art. 7, comma 173, Legge 27/12/2006, n. 296).

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore devono:

- entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, provvedere al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale;
- nei termini di legge, presentare dichiarazione per attestare la vendita degli immobili compresi nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa a meno che per l'atto non si siano applicate le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D.Lgs. 18/12/1997 n. 463.

>> si ricorda in quanto compatibile che entro i novanta giorni dalla data della nomina deve essere presentata al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione (da intendersi come comunicazione e *non* dichiarazione) attestante l'avvio della procedura.

>> tale disciplina prevista per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa si applica in quanto compatibile anche agli immobili compresi nell'**eredità giacente**.

6.8 Familiari coadiuvanti del coltivatore diretto

I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano dal 2019 della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente (comma 705, art. 1 Legge 145/2018). Tale disposizione continua ad applicarsi anche nella nuova IMU nonché per gli anni precedenti per effetto del Decreto Agosto n. 104/2020 così come convertito dalla Legge 13/10/2020 n.126 (art. 78 bis comma 1)

6.9 Immobili in ristrutturazione (comma 746, quarto periodo)

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001 T.U. edilizia, **la base imponibile è costituita dal valore dell'area**, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Ad ultimazione dei lavori la **base imponibile è costituita dalla rendita catastale della nuova unità immobiliare** rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il relativo coefficiente.

La variazione della base imponibile costituisce obbligo di presentazione della dichiarazione.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la **base imponibile è costituita dalla rendita catastale del fabbricato** rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il relativo coefficiente fino alla data di ultimazione dei lavori.

6.10 Immobili in esenzione ENC {comma 759, lett.g) e norme da questo richiamate o sostituite}

Per effetto dell'**interpretazione autentica** introdotta dalla Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) all'articolo 1, comma 71, con riferimento all'IMU dovuta s'intendono :

- “**posseduti**” gli immobili anche nel caso in cui sono “*concessi in comodato*” ad un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. 22/12/1986, n. 917 “*funzionalmente o strutturalmente*” collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 (*attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (dal 2014), didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive*, nonché delle attività di cui all'[articolo 16, lettera a\), della legge 20 maggio 1985, n. 222](#)) con modalità non commerciali secondo i requisiti del DM 200/2012.

Il collegamento “*strutturale*” deve sussistere tra i due enti in comodato: comodatario e comodante facenti parte della medesima architettura strutturale, organica e non occasionale, ai fini istitutivi e/o di nomina, vigilanza, controllo nella governance (cass. 25508/2015, 8073/2019, 1539/2021, 4935/2022) o quello “*funzionale*” da desumersi da accordi, convenzioni e/o progettualità, “*finalizzati*” al perseguimento dell'attività in esenzione.

- “**utilizzati**” gli immobili quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 “*anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità*”.

(Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 16/07/2024)

Per effetto dell'**interpretazione autentica** introdotta dalla Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) all'articolo 1, commi da 853 a 856:

- lo svolgimento delle **attività assistenziali** e delle **attività sanitarie** (comma 853) s'intende effettuato con modalità non commerciali quando le stesse:

a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale. Spetta il beneficio dell'esenzione IMU, laddove siano rispettati i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale;

b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione (comma 853) l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'[articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), nonché il regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200](#).

- lo svolgimento delle **attività didattiche** (comma 856) negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera c\), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), si intende effettuato con modalità non commerciale quando il corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

Resta fermo l'obbligo dichiarativo per usufruire dell'esenzione.

6.11 Impianti fotovoltaici

Sono assoggettabili all'IMU gli impianti fotovoltaici, per i quali sussiste l'obbligo dell'accatastamento, materia di competenza dell'Agenzia del Territorio (Catasto), oggi Agenzia delle Entrate.

>> con la Circolare n. 3/T/2008 l'allora Agenzia del Territorio (Catasto) ha definito e classificato l'impianto fotovoltaico come bene immobile, quindi accatastabile nei termini di legge;

>> con la Circolare n. 36/E/2013 l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l'accatastamento degli impianti fotovoltaici.

In generale per le installazioni fotovoltaiche, poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o di unità immobiliari censiti nel catasto edilizio urbano, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, venendo queste assimilate agli impianti di pertinenza degli immobili ed in quanto tali "non autonome": si tratta infatti di impianti fotovoltaici, che vengono installati per produrre energia per autoconsumo.

Sussiste invece l'obbligo di accatastamento come "unità immobiliari autonome" per gli impianti, stabilmente infissi al suolo, che producono energia per attività d'impresa, ad esempio i c.d. "parchi fotovoltaici", i quali dotati di autonomia funzionale vengono accatastati nella categoria D/01 "Opifici", salvo che la produzione di energia elettrica costituisca attività agricola per connessione, nel qual caso

l'accatastamento avviene nella categoria D/10 – come indicato anche nella Nota IFEL del 06/03/2020 a pag. 29 par. “Varie”. E comunque trattandosi di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, se non iscritti in catasto, se interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il loro valore imponibile fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita è determinato ai sensi dell'art. 1, comma 746, applicando i coefficienti ministeriali, aggiornati annualmente (valore contabile).

6.12 Pertinenze alloggi abitativi di fattispecie agevolate

Fino all'anno 2024 le pertinenze degli alloggi abitativi per i quali è stata prevista un'aliquota agevolata sono nella misura di una pertinenza per categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Dall'anno 2025 le pertinenze seguono il trattamento dell'alloggio principale della fattispecie agevolativa, cui sono accessorie, nella misura delle unità espressamente indicate nel contratto (locazioni, comodati) e/o atti formali registrati.

6.13 Terreni agricoli (commi 741 lett. e, 746 ultimo periodo e 758)

Dal **2020** per terreno agricolo s'intende il terreno **iscritto** in catasto **a qualsiasi uso destinato**, compreso quello **non coltivato**, e il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, il moltiplicatore pari a 135.

>> si conferma l'**esenzione** dall'imposta, come nella normativa precedente riconosciuta dal 2016, dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti, *dal 2019 anche dai loro familiari coadiuvanti* e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione *e anche per gli anni precedenti* per effetto del Decreto Agosto n. 104/2020 così come convertito dalla Legge 13 ottobre 2020 n.126 che ha aggiunto l'articolo 78 bis riconoscendo le agevolazioni ai *coadiuvanti familiari* (comma 1) ai *soci di società di persone* (comma 2) e ai *pensionati* che ancora versano i contributi all'INPS (comma 3).

Si conferma l'esenzione anche in caso di conduzione associata da parte del coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale secondo la Risoluzione ministeriale n. 4/DF del 16 novembre 2023.

Restano assoggettati i terreni agricoli che non rientrano in tale definizione es.: terreni agricoli in affitto.

{ Detti terreni agricoli prima dell'esenzione erano soggetti all'imposta IMU limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. }

Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (Esenzione IMU – comma 758 lett. d)

L'esenzione riconosce esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuati dalla **Circolare** del Ministero delle Finanze **n. 9 del 14/06/1993** e in questo elenco **non** è compreso il **Comune di Modena**.

Il Dipartimento delle Finanze del MEF, con risoluzione n. 1/DF del 01/04/2026, ha chiarito che l'elenco dei comuni montani di cui allo Schema di “Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani”, ai sensi dell'art. 2 comma 1, della L. 131/2025, allegato alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026, non è valido ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) dei terreni agricoli.

>> detta esenzione IMU era stata ridefinita con il **D.L. n. 4 del 24/1/2015** “ Misure urgenti in materia di esenzione IMU “ e tra i Comuni interessati all'esenzione, secondo i termini previsti nel citato decreto legge , ed indicati nell'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) non era compreso il Comune di Modena.

7. APPENDICE SPECIFICA

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Legge 27/07/2000, n. 212 – Decreto Legislativo 30/12/2023, n. 219

Sono state apportate modifiche allo **Statuto del Contribuente**, di cui alla Legge 27/07/2000, n. 212, con il Decreto Legislativo 30/12/2023, n. 219 in vigore dal 18/01/2024 che ha introdotto nuovi principi generali dell'ordinamento tributario (articolo 1), applicabili anche ai tributi locali, cui il Comune di Modena ha adeguato la propria attività amministrativa tributaria con particolare riguardo ai principi posti a garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, nonché del “divieto del bis in idem”.

In particolare, il **contraddittorio** preventivo “informato ed effettivo” (articolo 6-bis, comma 2) **non sussiste** per legge per gli atti **automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale** delle dichiarazioni da individuarsi con decreto e per i casi motivati di **fondato pericolo per la riscossione**.

Tali atti sono stati individuati dal decreto del 24/04/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2024, per la sola Amministrazione finanziaria.

La Nota IFEL del 3/05/2024 per i **tributi locali** per i quali, fatti sempre salvi i casi motivati di fondato pericolo, conferma la non obbligatorietà del contraddittorio preventivo per gli **atti automatizzati e di pronta liquidazione** ovvero gli atti dei tributi locali che liquidano l'imposta dovuta, calcolata direttamente dalle informazioni presenti nella banca dati catastale e comunale, comprensiva dei dati delle dichiarazioni ministeriali comunali, integrata dai flussi dell'Anagrafe demografica, del Modello Unico dei Notai (MUI), delle Successioni e dell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate.

E parimenti, sono ritenuti esclusi gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca ed il fermo di beni mobili, già preceduti dalla notifica di atti di accertamento, in quanto atti sostanzialmente automatizzati.

E viceversa, si conferma il contraddittorio preventivo (articolo 6-bis, comma 1) in tutti i casi di rettifica/omissione della dichiarazione d'imposta. A tal fine, sarà preventivamente notificato uno “**schema di avviso di accertamento**” che comunica la violazione della fattispecie definita sulla base delle informazioni acquisite d'ufficio, per attivare tra le parti il contraddittorio informato ed effettivo con l'invito a formulare controdeduzioni od osservazioni in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica; termine che sarà posticipato di 120 giorni se si realizzano le casistiche previste dalla legge e all'uopo indicate nello schema. Sempre in questa sede, su richiesta, potrà essere esercitato anche il diritto di accesso ed estrazione di copia di documenti del fascicolo.

In sede di conversione del Decreto Legge 29/03/2020, n. 39 dalla Legge 23/05/2024, n. 67 (Allegato) è stato introdotto l'articolo 7-bis sull'interpretazione autentica dell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della Legge 27/07/2000, n. 212 nel senso che il contraddittorio preventivo si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabile, tra i quali non rientrano gli atti di diniego di istanze di rimborso.

Riguardo al principio del “divieto del bis in idem” (articolo 9-bis) in considerazione del quale il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta, tale principio si ritiene applicabile nei tributi locali con riferimento alla medesima base imponibile.

Con deliberazione consiliare n. 4 del 09/03/2026 - pubblicazione MEF in data 27/03/2026 – è stato adeguato alle disposizioni del Nuovo Statuto del Contribuente il **Regolamento** per la gestione della **riscossione delle entrate** del Comune di Modena (articolo 3) con particolare riguardo al contraddittorio

preventivo “informato ed effettivo” (commi da 3 a 4) e al divieto del “bis in idem” (comma 5).

Per effetto sempre delle disposizioni del Nuovo Statuto del Contribuente, sono state apportate modifiche al Decreto Legislativo 19/06/1997, n. 218 in materia di Accertamento con adesione dal Decreto Legislativo 12/02/2024, n. 13 - pubblicato in GU n. 43 del 21/02/2024 - in vigore dal 30/04/2024 e con deliberazione consiliare n. 5 del 09/03/2026 - pubblicazione MEF in data 27/03/2026 - è stato aggiornato il **Regolamento** comunale dell'**Accertamento con Adesione**, che il Comune di Modena ha introdotto nell’ordinamento dei propri tributi locali sin dal 2003, non rinviando quindi alla normativa statale ma individuando specificatamente il suo ambito applicativo alle pretese tributarie, la cui base imponibile sia suscettibile di apprezzamento valutativo e per la quale sussiste l’obbligo di attivare il contraddittorio preventivo “informato ed effettivo” attraverso lo schema dell’accertamento esecutivo, con esclusione quindi degli atti automatizzati e/o di pronta liquidazione - ved. Regolamento per l'Adesione all'Accertamento.

8. APPENDICE NORMATIVA anno 2020 per l'emergenza COVID-19

DECRETO RILANCIO

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - articolo 177 “Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico” convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, prevede che per l'anno **2020 non è dovuta la prima rata IMU** per gli:

- **immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali**, nonché **immobili degli stabilimenti termali** (lett. a);
- **immobili rientranti** nella categoria catastale **D/2** e immobili degli **agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (lett. b);
- **immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni** (lett. b-bis aggiunta in sede di conversione).

DECRETO AGOSTO

Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78 “Esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore del turismo e dello spettacolo” convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 il quale, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, prevede che per l'anno **2020, non è dovuta la seconda rata IMU** per gli:

- **immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali**, nonché **immobili degli stabilimenti termali** (lett. a);
- **immobili rientranti** nella categoria catastale **D/2** e **relative pertinenze**, immobili degli **agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (lett. b); con la Legge di conversione l'**esenzione** per le **pertinenze** degli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente **alla prima rata** di cui all'art. 177 del Decreto Rilancio;
- **immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni** (lett. c);
- **immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (lett. d);
- **immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (lett. e).

AVVERTENZA: secondo le indicazioni ministeriali di cui alle “FAQ-Versamento e cancellazione della prima e seconda rata IMU 2020” del 4/12/2020 le attività svolte negli immobili di cui alla lett. b) dell'articolo 177 del Decreto Rilancio devono essere esercitate in forma imprenditoriale come desumibili dai relativi codici ATECO.

Per gli **anni 2021 e 2022** (comma 3) **non è dovuta** l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli **immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d).

DECRETO RISTORI

Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 – articolo 9 “*Cancellazione della seconda rata IMU*” convertito nella Legge 18/12/2020, n. 176 il quale, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede che per l'anno 2020 **non è dovuta la seconda rata IMU** per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 1 del suddetto decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

DECRETO RISTORI BIS

Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 il quale :

- per sostenere ulteriori attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 1 “*Sostituzione dell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137*” sostituisce, ampliando, l'Allegato 1 al D.L. 137/2020 che cancella per le attività ivi indicate la seconda rata IMU sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate ;
- in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 5 “*Cancellazione della seconda rata IMU*” per l'anno 2020 prevede che **non è dovuta la seconda rata IMU**, per gli **immobili** e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 2 del suddetto decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto “zone rosse”.

Decreto abrogato dall'articolo 1, comma 2, della Legge 18/12/2020, n. 176 a decorrere dal 25/12/2020 restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi.

DECRETO LEGGE “MISURE URGENTI CONNESSE CON LA PROROGA DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”

Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 che all'articolo 1, comma 4-quinquies, proroga gli adempimenti ai fini della pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti 2020 *nel sito internet* del Dipartimento delle Finanze differendo le date di inserimento e pubblicazione rispettivamente del 14 ottobre e del 28 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021.

Resta fermo (comma 4-sexies) il termine del 16 dicembre per il versamento del saldo IMU da effettuarsi sulla base degli atti pubblicati nel suddetto sito internet.

L'eventuale differenza d'imposta (comma 4-septies) calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù del differimento e quella versata entro il 16 dicembre sulla base degli atti pubblicati è dovuta senza sanzioni ed interessi entro il 28 febbraio 2021.

Le **aliquote IMU 2020** del Comune di Modena sono state approvate con deliberazioni consiliari n. 7 del 26 marzo 2020 e n. 35 del 23 luglio 2020 **pubblicate** rispettivamente **in data 23 aprile e 13 agosto 2020**.

Pertanto, non si configura la sopracitata differenza d'imposta che ne determina il conguaglio.

DECRETO RISTORI QUATER

Decreto Legge 30 novembre 2020 n. 157 – articolo 8 “*Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU*”

L'articolo 8, richiamando tutte le norme di esenzione, chiarisce che rientrano tra i beneficiari **anche i gestori** delle attività economiche indicate da dette norme **se coincidono con i soggetti passivi d'imposta**.

Pertanto l'esenzione IMU della seconda rata 2020, relativa ai casi in cui è richiesta la coincidenza tra gestore e proprietario dell'immobile, compete anche ai titolari di un diritto reale di godimento, agli utilizzatori in forza di un contratto di leasing e ai concessionari di beni demaniali.

Rientrano i soggetti passivi IMU - per il Comune di Modena - che svolgono le attività indicate nel Decreto Rilancio, nel Decreto Agosto, e nell'Allegato 1 al Decreto-Legge 9 novembre 2020 n. 149.

Decreto abrogato dall'articolo 1, comma 2, della Legge 18/12/2020, n. 176 a decorrere dal 25/12/2020 restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi.

9. APPENDICE NORMATIVA anno 2021 per l'emergenza COVID-19 e altri interventi

LEGGE 30/12/2020, N. 178 - LEGGE DI BILANCIO 2021

Articolo 1, comma 599 :

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno **2021**, **non è dovuta** la **prima rata IMU** per gli:

- **immobili** adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché **immobili** degli stabilimenti termali (lett. a);
- **immobili** rientranti nella categoria catastale **D/2** e relative pertinenze, immobili degli **agriturismi**, dei **villaggi turistici**, degli **ostelli della gioventù**, dei **rifugi di montagna**, delle **colonie marine e montane**, degli **affittacamere per brevi soggiorni**, delle **case e appartamenti per vacanze**, dei **bed & breakfast**, dei **residence** e dei **campeggi**, a condizione che i relativi **soggetti passivi** come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27/12/2019, n. 160 siano **anche gestori delle attività ivi esercitate** (lett. b);
- **immobili** rientranti nella categoria catastale **D in uso** da parte di **imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive** nell'ambito di eventi o manifestazioni (lett. c).
- **immobili** destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi **soggetti passivi**, come individuati dall'art. 1, comma 743, della Legge 27/12/2019, n. 160 siano **anche gestori delle attività ivi esercitate** (lett. d).

AVVERTENZA: si ricorda che secondo le indicazioni ministeriali di cui alle "FAQ-Versamento e cancellazione della prima e seconda rata IMU 2020" del 4/12/2020 le **attività svolte negli immobili di cui alla lett. b)** – già previste dall'articolo 177 del Decreto Rilancio 34/2020- devono essere esercitate **in forma imprenditoriale** come desumibili dai relativi **codici ATECO di cui all'Allegato 1** (articolo 1) del Decreto legge 28/10/2020, n. 137 così come sostituito in sede di conversione dalla Legge 18/12/2020, n. 176.

Come già stabilito dal Decreto Legge 14/08/2020, n. 104 convertito dalla Legge 13/10/2020, n. 126 per gli **anni 2021 e 2022** (comma 3) **non è dovuta** l'Imposta Municipale Propria (**IMU**) per gli **immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla lett. d) del citato decreto.

Articolo 1, comma 48:

A partire dall'anno 2021 per **una sola unità** immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto **da soggetti non residenti nel territorio dello Stato** che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta IMU è applicata nella misura della metà.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, la norma fa **esclusivo** riferimento ai **<< soggetti non residenti nel territorio dello Stato >>** senza prevedere al contempo l'iscrizione degli stessi all'AIRE - diversamente da quanto richiesto nel regime precedente dall'articolo 9-bis del Decreto Legge 47/2014 – quindi **anche non AIRE ma a condizione che siano titolari di pensione "maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia" e residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia**.

DECRETO SOSTEGNI

Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 art. 6-sexies "Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria" convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69.

In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno **2021**, **non è dovuta** la **prima rata IMU** relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, del suddetto decreto.

L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Si riportano i commi da 1 a 4 per le "Condizioni necessarie" all'esenzione suddetta:

<< Art. 1

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA.

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

5.>>.

DECRETO SOSTEGNI BIS

LEGGE 23 luglio 2021 n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 che inserisce l'art. 4-ter "Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori".

Viene riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'IMU alle persone fisiche che possiedono un immobile concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30/6/2021.

I soggetti destinatari sono quindi i **proprietari immobiliari che non siano riusciti a sfrattare gli inquilini morosi a causa del blocco degli sfratti** durante l'emergenza Covid-19.

L'esenzione è pertanto **limitata alle sole locazioni ad uso abitativo**.

L'esenzione si applica **anche** per i suddetti soggetti che abbiano ottenuto l'emissione di una convalida di sfratto per morosità **successivamente** al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

Detti soggetti hanno diritto al rimborso della prima rata IMU 2021 con le modalità che verranno stabilite da apposito decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di detta legge di conversione.

Con Decreto 30/09/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 29/10/2021, del Ministero delle Economia e Finanze, sono state stabilite le modalità di rimborso della prima o unica rata IMU versate entro il 16 giugno 2021, prima dell'entrata in vigore dell'esenzione, presentando apposita istanza nella quale si dichiara tra l'altro la concessione in locazione ad uso abitativo dell'immobile con gli

estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità nei termini di cui al citato decreto.

Il modulo di richiesta di rimborso del Comune di Modena è stato aggiornato in tal senso e pubblicato nel sito istituzionale dell'Ufficio Tributi.

Si ricorda che entro il 30 giugno 2022 deve essere presentata la dichiarazione IMU 2021 per attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione dall'IMU , compresa l'indicazione dell'importo del rimborso nello spazio dedicato alle Annotazioni.

10. APPENDICE NORMATIVA anno 2022

LEGGE 27/12/2019, N. 160 - LEGGE DI BILANCIO 2020

Articolo 1, comma 751:

A decorrere **dal 1° gennaio 2022** i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

L'ambito applicativo dei **beni merce** è descritto in Appendice nell'apposita sezione "Fabbricati costruiti e destinati alla vendita da impresa costruttrice".

DECRETO LEGGE 14/08/2020, n. 104 convertito dalla Legge 13/10/2020, n. 126 (art. 78, comma 3)

Anche per l'anno 2022, come già nel 2021, **non è dovuta** l'Imposta Municipale Propria (**IMU**) per gli **immobili** rientranti nella categoria catastale **D/3** destinati a spettacoli **cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 78 del citato decreto.

DECRETO LEGGE 21/10/2021, n. 146 coordinato con la Legge di conversione 17/12/2021, n. 215 (art. 5-*decies*) che modifica l'articolo 1, comma 741, lett. b) della Legge 27/12/2019, n. 160

La previsione, così come **integrata**, definisce per abitazione principale l'**unica unità** immobiliare, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare **dimorano** abitualmente e **risiedono** anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale **o in comuni diversi**, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare **si applicano** per un **solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare**.

Pertanto, a partire dal 2022 è riconosciuta per legge l'esenzione ad un'**unica abitazione "scelta"**, non solo in caso di due abitazioni nello stesso comune ma anche in comuni diversi.

NEW! in discontinuità con le normative precedenti, la Corte Costituzionale con la **sentenza n. 209 del 13/10/2022**, ha dichiarato fondata la questione d'illegittimità per la violazione del principio d'uguaglianza, che aveva sollevato davanti a sé con l'ordinanza n. 50/2022, riconoscendo l'**abitazione principale** nell'**alloggio dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale** indipendentemente dal luogo di residenza e dimora degli altri componenti del nucleo familiare.

Il requisito della *dimora abituale* deve essere provato da documentazione che la attesti effettivamente, attraverso ad esempio le utenze a rete coi relativi consumi, la Tari ecc...

LEGGE 30/12/2021, n. 234 - LEGGE DI BILANCIO 2022

Articolo 1, comma 743:

per il **solo anno 2022** è prevista la **riduzione d'imposta al 37,5** per cento a favore dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia per la sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.

Si ricorda che nel 2021 era prevista la riduzione d'imposta nella misura della metà, ai sensi della Legge 30/12/2020, n. 178 – Legge di Bilancio 2021, articolo 1, comma 48.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, la norma fa **esclusivo** riferimento ai **<< soggetti non residenti nel territorio dello Stato >>** senza prevedere al contempo l'iscrizione degli stessi all'AIRE - diversamente da quanto richiesto nel regime precedente dall'articolo 9-bis del Decreto Legge 47/2014 – quindi **anche non AIRE ma a condizione che siano titolari di pensione "maturata in regime di convenzione internazionale"**

con l'Italia" e residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.

DECRETO LEGGE 21/06/2022, N. 73 convertito nella Legge 19/08/2022, n. 122

Articolo 35, comma 4:

differimento del termine di presentazione della presentazione della **dichiarazione IMU** per l'anno **2021**, anche per gli Enti non commerciali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Decreto Legge 21/06/2022 n. 73 convertito nella Legge 19/08/2022, n. 122 dal 30 giugno **al 31 dicembre 2022** prorogato al 2 gennaio 2023 (31 dicembre 2022 sabato).

Articolo 7

L'attestazione di conformità prevista per i contratti a canone concordato **può** essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi:

1. il **medesimo contenuto** del contratto per cui è stata rilasciata;
2. le **medesime caratteristiche dell'immobile** fino ad eventuali variazioni delle stesse;
3. il **medesimo Accordo territoriale**.

si precisa che il primo requisito riguarda solo l'invarianza del contenuto contratto, e non del conduttore/inquilino.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 29/07/2022

approvazione del modello di dichiarazione IMU, di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 27/12/2019, n. 160 e relative Istruzioni e nuova modalità di trasmissione telematica attraverso il canale Fiscoline/Entratel, che si aggiunge a quelle precedenti.

DECRETO LEGGE 29/12/2022 n.198 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" è stato **ulteriormente differito** il termine di presentazione della **dichiarazione IMU** per l'anno **2021**, anche per gli enti non commerciali, dal 31 dicembre 2022 **al 30 giugno 2023**.

11. APPENDICE NORMATIVA anno 2023

11.1 OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI – REQUISITI PER L'ESENZIONE

LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 (LEGGE DI BILANCIO 2023)

Articolo 1, comma 81:

l'articolo 1, comma 81, aggiunge a decorrere dal 1° gennaio 2023 la lett. g-bis) all'articolo 1, comma 759 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedendo una nuova fattispecie in esenzione per << gli **immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali** sia stata presentata **denuncia all'autorità giudiziaria** in relazione ai reati di cui agli articoli **614, secondo comma, o 633 del codice penale** o per la cui **occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale**. Il **soggetto passivo comunica al comune interessato**, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione**. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione >>.

Esenzione confermata anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 18/04/2024 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23.

La nuova esenzione si rende applicabile nei casi di occupazione abusiva degli immobili, ovvero di fabbricati, terreni ed aree fabbricabili, a condizione che sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale nell'ipotesi di azione d'ufficio per i reati del codice penale, di cui agli articoli 614, comma 2 per chi si trattiene nel domicilio altrui contro l'espressa volontà del titolare e 633 per chi invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto.

E' prevista inoltre una comunicazione da parte del soggetto passivo, secondo modalità telematiche che dovranno essere stabilite con decreto ministeriale, con le quali comunicare la sussistenza e la cessazione del diritto all'esenzione.

Si informa che il nuovo modello di dichiarazione IMU approvato con decreto del 24/04/2024 prevede, a tal fine, un'apposita sezione da compilare, indicando nel campo **15** "Esenzione" il codice **1** e compilando i successivi campi **22** "Tipo" di occupazione, **23** "Autorità" presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l'azione penale e **24** la "data" della denuncia o dell'avvio dell'azione penale. L'"inizio" ed il "termine" dell'esenzione deve essere dichiarato nell'apposito campo **21** rispettivamente con le lettere **"I"** o **"T"**.

Tale dichiarazione deve essere obbligatoriamente presentata in via esclusiva con modalità telematica .

DECRETO DEL 4/05/2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

approvazione del **Modello di Dichiarazione IMU ENC** e delle relative Istruzioni con le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Chi ha già presentato la dichiarazione utilizzando il modello precedente non deve ripresentarla, se non ha informazioni ulteriori da dichiarare.

11.2 INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PROVOCATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI

DECRETO LEGGE 01/06/2023, n. 61 "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"

Articolo 1 "Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi":

Ai soggetti che, **alla data del 1° maggio 2023**, avevano la **residenza** ovvero la **sede legale** o la sede **operativa nei territori** indicati nell'**Allegato 1** è applicata la **sospensione** dei termini ordinari dei **versamenti tributari** e degli **adempimenti dichiarativi in scadenza nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023**. (commi 1 e 2).

I **versamenti sospesi** sono **effettuati**, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione **entro il 20/11/2023**: non si procede al rimborso di quanto già versato (comma 5); sempre entro tale data devono essere effettuati **anche** gli **adempimenti dichiarativi**.

Sono **inoltre sospesi** i **versamenti**, tributari e non, **in scadenza nel periodo compreso dal 1° maggio al 31 agosto 2023**, derivanti da **cartelle esattoriali**, **avvisi di accertamenti esecutivi** di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160, **ingiunzioni fiscali** di cui al Regio Decreto 14/04/1910, n. 639 degli enti territoriali o dei soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 (commi 4 e 7). Tali **versamenti riprenderanno** a decorrere **dalla scadenza del periodo di sospensione** ovvero dal 1° settembre 2023.

Si applica, altresì, la disciplina prevista dall'art. 12, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (comma 8); per cui per il periodo di sospensione opera, per il corrispondente periodo di tempo, la sospensione della decorrenza dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché dei termini di prescrizione e decadenza in favore degli enti impositori/creditori.

E' prevista anche la sospensione dei versamenti e degli adempimenti previsti per l'adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata della c.d. "tregua fiscale" sempre in scadenza nel periodo della sospensione (comma 9).

Con riferimento ai territori indicati nell'allegato 1, per le utenze a rete (acqua, luce e gas) e quelle relative ai **rifiuti urbani**, l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (**ARERA**) con **propri provvedimenti disciplina** le modalità per la **sospensione temporanea**, per un periodo non superiore a sei mesi, a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento anche per le rate con scadenza nel predetto periodo (comma 12).

12. APPENDICE NORMATIVA anno 2024

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 24/04/2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15/05/2024, S.O. n. 20

Con il citato decreto sono stati approvati, agli effetti dell'imposta municipale propria IMU, i **modelli aggiornati di dichiarazione e relative istruzioni** con le specifiche tecniche per la trasmissione telematica ai sensi dell'articolo 1, commi 769 e 770, della Legge 27/12/2019, n. 160 sostitutivi dei precedenti, approvati rispettivamente con decreto del 29/07/2022 e del 04/05/2023 (ved. approfondimenti nelle Parti "Dichiarazione IMU" e "Dichiarazione IMU – ENC").

LEGGE 30/12/2023, N. 213 (LEGGE DI BILANCIO 2024)

articolo 1, comma 71

reca una disposizione di **interpretazione autentica** del comma 759 lett. g) della Legge 160/2019 e delle norme da questo richiamate o sostituite con riferimento all'IMU dovuta per gli immobili "*posseduti ed utilizzati*" da un ente non commerciale (ved. approfondimenti nella Parte "Esenzioni dall'imposta").

DECRETO LEGISLATIVO 30/12/2023, N. 219

introduce modifiche in vigore dal 18/01/2024 allo **Statuto del Contribuente**, di cui alla Legge 27/07/2000, n. 212, (ved. approfondimenti nella nuova Specifica Appendice).

DECRETO LEGISLATIVO 12/02/2024, N. 13 - pubblicato in GU n. 43 del 21/02/2024

che introduce modifiche in vigore dal 30/04/2024 al Decreto Legislativo 19/06/1997, n. 218 in materia di Accertamento con adesione, non applicabile all'Accertamento con Adesione introdotto con proprio regolamento attuativo e non di mero rinvio alla disciplina statale dal Comune di Modena (ved. Regolamento per l'Adesione all'Accertamento).

13. APPENDICE NORMATIVA anno 2025

LEGGE 30/07/2025, N. 108 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 01/08/2025 (**Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 17/06/2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale**) in vigore dal 02/08/2025.

La citata legge ha inserito al D.L. 84/2025 l'art. 6-bis sui termini di applicazione delle **Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive**.

1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'[articolo 1, comma 759, lettera g\), della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200](#), i comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo [regolamento n. 200 del 2012](#). I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun comune nel proprio sito internet istituzionale.

Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale.

2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'[articolo 1, comma 759, lettera g\), della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39](#), a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro.

In ogni caso, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

14. APPENDICE NORMATIVA anno 2026

LEGGE 30/12/2025, N. 199 pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2025, n. 301, S.O. (Legge di Bilancio 2026).

La citata legge in sede di interpretazione autentica precisa che, in considerazione dei principi contenuti nella [decisione 2013/248/UE](#) della Commissione, del 19 dicembre 2012, e nel regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200](#), ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'[articolo 1, comma 759, lettera g\), della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), con modalità non commerciali quando le stesse:

- a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;
- b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio (comma 853).

Gli enti non commerciali di cui al comma 853, lettera a), del presente articolo, beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale (comma 854).

Non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 853 l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'[articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), nonché il regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200](#). (comma 855).

L'[articolo 1, comma 759, lettera g\), della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), si interpreta, per gli effetti di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera c\), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate (comma 856).

15. BREVE EXCURSUS sull'applicazione delle IMPOSTE a partire dall'anno 2012

2012 IMU sperimentale (applicata su tutti gli immobili - quota Comune e quota Stato)

2013 IMU (MINI IMU ed esoneri dall'IMU di alcune tipologie in corso d'anno)

2014 IMU (applicata a tutte le tipologie di immobili)
TASI (applicata solo agli immobili esenti da IMU)

2015 IMU (applicata in generale a tutte le tipologie di immobili)
TASI (estesa in generale a tutte le tipologie di immobili)

2016 IMU (applicata in generale a tutte le tipologie di immobili e introdotte alcune esenzioni/agevolazioni)
TASI (applicata in generale a tutte le tipologie di immobili e introdotte agevolazioni ed esenzione dell'abitazione principale)

2017 IMU/TASI (applicate come 2016)

2018 IMU/TASI (applicate come 2017)

2019 IMU/TASI (applicate come 2018 con introduzione di alcune agevolazioni/esenzioni)

2020 NUOVA IMU (applicata unica aliquota IMU) – abolite la precedente IMU e la TASI in IUC

2021 NUOVA IMU (applicata come 2020)

2022 NUOVA IMU (applicata come 2021 e 2020)

2023 NUOVA IMU (applicata come 2022, 2021 e 2020)

2024 NUOVA IMU (applicata in generale come 2023, 2022, 2021 e 2020)

2025 NUOVA IMU (nuova misura per alcune fattispecie agevolate e per le fattispecie ordinarie applicata in generale come 2024)

2026 NUOVA IMU (nuova misura per alcune fattispecie agevolate e per le fattispecie ordinarie applicata in generale come 2024 e 2025)

16. GUIDA al prospetto **ALIQUEUTE IMU 2026** - COMUNE DI MODENA

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9		0.6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale		0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - quota 0,76% riservata allo Stato (cod. trib. 3925) e quota 0,30% riservata al Comune (cod. trib. 3930)		1.06%
Terreni agricoli		1.06%
Aree fabbricabili		1.14%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1.14%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato ● Tipo contratto: locazione a studenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. ● Durata del contratto non inferiore a (mesi), specificare: 9 (nove) ● Condizioni locatario/comodatario: Studenti	0.80%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. <i>s'intende la locazione per utilizzo abitativo.</i>	0.80%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato tramite Agenzia Casa o assegnata con graduatorie pubbliche/su indicazioni del Comune con canone pari o inferiore a quello dell'Accordo Territoriale - Tipo contratto: Accordi/Patti territoriali per soddisfare particolari esigenze abitative (come definiti nel regolamento)	0.30%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità (oggi ACER)	0.50%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10, C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) - A/10 Uffici e studi privati - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo <u>per cui rientrano anche i locatari finanziari ed i concessionari</u> - Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni	0.97%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato Categorie catastali A (da A/1 a A9) - Tipo contratto; comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario: Parenti sino al primo grado - Locatario/comodatario: non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili <i>nel comune</i> - Destinazione d'uso: purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. <i>beneficiario maggiorenne.</i>	1.06%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/1 Opifici - D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) - D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) - D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) - D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) - D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo <u>per cui rientrano anche i locatari finanziari ed i concessionari</u> - Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni - <i>Esclusi D/5</i> - <i>quota 0,76% riservata allo Stato (cod. trib. 3925)</i> - <i>quota 0,29% riservata al Comune (cod. trib. 3930)</i>	1.05%

Si ricorda che solo per i fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale D l'imposta IMU deve essere determinata applicando l'aliquota dello 0,76 per cento per lo Stato e l'aliquota "differenza" per il Comune, come da indicazione riportata nel prospetto di cui sopra.

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento:

l'esenzione dal pagamento della quota comune dell'imposta municipale propria, in virtù dell'articolo 4, comma 5, del Decreto Legislativo 04/05/2001, n. 207 nei confronti delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) costituite ai sensi dell'articolo 25 della Legge regionale Emilia Romagna 12/03/2003, n. 2.

L'esenzione non opera nei confronti della quota d'imposta riservata allo Stato.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Pertanto, le pertinenze seguono il trattamento dell'alloggio principale della fattispecie agevolativa, cui sono accessorie, nella misura delle unità espressamente indicate nel contratto (locazioni, comodati) e/o atti formali registrati.

AVVERTENZA COMODATO STATO E COMUNE : anche nella nuova IMU per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado è riconosciuta una *riduzione statale del 50%* della base imponibile se sussistono i requisiti di legge previsti, *estesa* anche al coniuge del beneficiario in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori; si precisa che a questa agevolazione può aggiungersi anche l'aliquota comunale dell' 1,06 per cento prevista se sussistono i requisiti stabiliti dall'Ente. Analogamente alla previsione statale, solo nel caso di comodato stato + comodato comune, è stata prevista anche dal Comune l'estensione dell'aliquota IMU dell'1,06 per cento al coniuge del beneficiario in caso di morte dello stesso in presenza di figli minori.

Si possono pertanto verificare le seguenti situazioni:

aliquota

- **requisiti per solo comodato stato** riduzione 50% base imponibile
estesa, in caso di morte del
beneficiario, al coniuge di quest'ultimo
in presenza di figli minori

1,14

–	requisiti per solo comodato comune	nessuna riduzione base imponibile	1,06
–	requisiti per comodato stato e per comodato comune	riduzione 50% base imponibile estesa, in caso di morte del beneficiario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori	1,06

Ufficio Tributi
Via Santi, 40 Tel. 059.2032614

Orari di apertura

mercoledì 8,30 - 13,00
lunedì / giovedì 8,30 - 13,00 / 14,30-18,00

Info: www.comune.modena.it